


REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
PROVINCIA DI PORDENONE



COMUNE DI
SAN MARTINO AL TAGLIAMENTO

Piano Regolatore Generale Comunale

variante n. 22

art. 63 L.R. 5/2007 – art. 17 DPRReg. 086/Pres 20.03.2008

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

- RAPPORTO PRELIMINARE -

Piccole aree a livello locale

art. 6 comma 3 e art.12 Decreto Legislativo n. 152/2006 e s.m.i.
art. 4 comma 2 Legge Regionale n.16/2008

ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE DEL SANVITese
Servizio convenzionato Tecnico-urbanistico

Piazza del Popolo, 38 – 33078 San Vito al Tagliamento (PN)
Fax 0434/81217 - E-mail: ais.tecnico@gmail.com

1. Premessa

La VAS è il processo di valutazione ambientale, previsto dalla Direttiva europea n. 2001/42/CE, che affianca un piano o un programma per considerarne i possibili effetti sull'ambiente, volto a supportarlo nell'assunzione delle scelte strategiche orientate ad uno sviluppo sostenibile.

Le valutazioni per la VAS assumono come criterio primario lo sviluppo sostenibile, ove uno dei presupposti della nozione di sostenibilità è l'integrazione della questione ambientale all'interno delle politiche settoriali e generali e dei relativi processi decisionali. L'integrazione del percorso di VAS nel processo di piano ha principalmente la finalità di portare a considerare in modo più sistematico gli obiettivi di sostenibilità ambientale all'interno della definizione del piano e in tale senso il grado di integrazione raggiunto rappresenta esso stesso una misura del successo degli scopi della VAS. Affinché la VAS possa realmente influenzare e intervenire sugli aspetti decisionali e sulle scelte è fondamentale che sia realizzata di pari passo con l'elaborazione del Piano, accompagnandone ed integrandone il processo di formazione ed il relativo percorso decisionale. Nel processo valutativo vengono considerati quindi i valori, le sensibilità e le criticità dell'ambiente, nonché le caratteristiche e le identità dei luoghi coinvolti dal piano.

La VAS individua e valuta i possibili effetti significativi sull'ambiente e definisce le misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali effetti negativi potenzialmente indotti dall'attuazione del Piano.

La procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) è stata introdotta dalla Direttiva Comunitaria 2001/42/CE con l'obiettivo di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi con potenziali effetti significativi sull'ambiente. A livello nazionale la direttiva 2001/42/CE è stata recepita con la parte seconda del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 successivamente modificato, dal D. Lgs. 04/2008 e dal D. Lgs. 128/2010.

La direttiva segue altri provvedimenti in materia ambientale come, tra gli altri, la Direttiva 85/337/CE relativa alla valutazione degli effetti di determinati progetti sull'ambiente (VIA), modificata dalla Direttiva 97/11/CE; la Direttiva "Habitat" e la Direttiva "Uccelli", che prevedono la valutazione ambientale di piani e progetti che presentino significativi impatti, anche cumulativi, sugli Habitat denominati Siti d' Importanza Comunitaria (SIC). In particolare con la Direttiva Habitat 92/42/CEE è stata istituita la rete ecologica europea "Natura 2000": un complesso di siti caratterizzati dalla presenza di habitat e specie sia animali e vegetali, di interesse comunitario la cui funzione è quella di garantire la sopravvivenza a lungo termine della biodiversità presente sul continente europeo.

La Regione Friuli Venezia Giulia ha introdotto nel proprio ordinamento legislativo lo strumento della Valutazione Ambientale Strategica con l'articolo 17 della Legge Regionale per la riforma dell'urbanistica n. 5 del 23 febbraio 2007, in particolare al comma 12 è previsto che il PSC è

assoggettato alla procedura di VAS. Tuttavia nelle more dell'adeguamento degli strumenti urbanistici alla Legge Regionale, in attesa dello strumento urbanistico regionale, la valutazione ambientale strategica applicata agli strumenti di pianificazione urbanistica comunale, è stata normata per alcuni aspetti particolari, dall'articolo 4 della Legge Regionale 5 dicembre 2008, n. 16, modificato ed integrato dalla L.R. 13/2009 che stabilisce:

1. Per le finalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), limitatamente alla pianificazione urbanistica comunale, si intende per:

- a) proponente: l'ufficio comunale o il soggetto privato che elabora il piano urbanistico;*
- b) autorità procedente: la pubblica amministrazione che elabora il piano o il programma soggetto alle disposizioni della presente legge, ovvero nel caso in cui il soggetto che predispone il piano o il programma sia un diverso soggetto pubblico o privato, la pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano o il programma;*
- c) autorità competente: la Giunta comunale;*

2. Ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, sono considerate piccole aree a livello locale:

- a) le aree oggetto di varianti non sostanziali agli strumenti urbanistici comunali di cui all'articolo 63, comma 5, della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio);*
- b) le aree interessate dai piani particolareggiati comunali ancorché comportino variante agli strumenti urbanistici nei limiti di cui alla lettera a).*

3. Per i piani urbanistici di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, che determinano l'uso di piccole aree a livello locale così come definite al comma 2 e per tutti i piani e varianti agli strumenti urbanistici comunali di cui all'articolo 6, comma 3 bis, del decreto legislativo 152/2006, l'autorità competente valuta, sulla base della relazione allegata al piano e redatta dal proponente con i contenuti di cui all'allegato I della parte II del decreto legislativo 152/2006, se le previsioni derivanti dall'approvazione del piano possono avere effetti significativi sull'ambiente.

Il presente Rapporto preliminare, predisposto ai sensi della vigente normativa in materia di Valutazione Ambientale Strategica, costituisce l'elaborato ai fini della verifica di assoggettabilità a VAS della variante al P.R.G.C. n. 22 del Comune di San Martino al Tagliamento.

La VAS, Valutazione Ambientale Strategica, introdotta con la direttiva europea 2001/42/CE e recepita a livello nazionale con il D. Lgs. 152/2006 modificato ed integrato dal D. Lgs. 4/2008, riguarda i programmi ed i piani che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale. Pertanto lo scopo del presente documento, redatto nel rispetto dell'art. 12 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., è quello di fornire ai soggetti competenti in materia ambientale le informazioni utili al fine di poter esprimere il proprio parere, necessario all'autorità competente (Giunta Comunale) per assumere il provvedimento finale di verifica in merito all'assoggettabilità della variante a Valutazione Ambientale Strategica.

2. Descrizione del contesto territoriale

Il Comune di San Martino al Tagliamento interessa dal punto di vista geografico, una porzione del territorio della Pianura friulana, che si pone lungo il fiume Tagliamento e poco a monte della fascia delle risorgive a confine tra la provincia di Udine e Pordenone.



Il territorio comunale si presenta a morfologia praticamente quasi livellata e piatta alla vista o solo con modesti, tenui, graduali dislivelli.

È un territorio sostanzialmente uniforme ed indifferenziato, adibito a coltivi vari (seminativo); fanno eccezione solo alcune aree che sono prative e alberate.

L'ambiente è quello "agrario" e il paesaggio è ascrivibile nel complesso al tipo dei "campi aperti" caratterizzato da una suddivisione più o meno regolare del suolo dovuto alle pratiche agrarie e sottolineato dalla disposizione allineata di piantata di alberi, canali, piccoli fossi.

Le edificazioni si attestano lungo la viabilità principale le cui direttrici sono la SP 37 di collegamento con San Giorgio della Richinvelda e la SP 1, tracciato di collegamento tra la pedemontana pordenonese (la Val d'Arzino) e la pianura. Il comune di San Martino presenta tre nuclei storici che conservano le impostazioni urbanistico-edilizie dei borghi rurali friulani, Arzenutto, Postoncicco, e San Martino, dove sono presenti singoli complessi edilizi di rilevante pregio.

Il territorio presenta anche elementi di particolare valenza ambientale, primo fra i quali, il Tagliamento che scorre e definisce il confine est del comune, caratterizzato da un ampio alveo, generalmente invaso dalle acque soltanto nei periodi di piena, infossato tra robuste arginature che diventano via via più imponenti scendendo verso valle. La copertura vegetale nell'area del Tagliamento presenta vegetazione pioniera e alcuni lembi di prateria magra primitiva. Le aree un tempo occupate dal corso del fiume sono state oggetto di riordini fondiari che hanno

organizzato i suoli in un'alternanza di vigne e prati sfruttando le superfici prative in area golenale.

La Roggia dei Molini attraversa longitudinalmente con direzione NE-SO il territorio del comune di Valvasone. Le acque attraversano il centro abitato e ad eccezione di alcuni interventi di regimazione in prossimità dell'edificato, la roggia ha mantenuto i caratteri di naturalità. Attraversato il centro urbano il corso d'acqua prosegue verso Valvasone prima e Casarsa della Delizia poi, a sud della quale prende il nome prima di Rio Lin e successivamente di Fiume Loncon, prima di immettersi nel Fiume Lemene.

3. Contenuti del Piano

La variante è finalizzata ad apportare correttivi alle Norme Tecniche di Attuazione e in particolare come evidenziato di seguito:

Art. 4 - definizione terminologie urbanistiche ed edilizie

Al fine di individuare le caratteristiche quantitative delle opere da realizzare nel territorio comunale si usano i seguenti termini:

- omissis -

4) Indice di fabbricabilità fondiaria (If)

Esprime il volume **utile** massimo o minimo in mc. costruibile per ogni mq. di superficie fondiaria (Sf), di cui al precedente punto 2).

- omissis -

26) Impianti a biomasse a carattere aziendale

Ai fini di configurare l'insediamento degli impianti a biomasse in zona agricola, si assume la definizione che segue.

Si definiscono impianti a biomasse a carattere aziendale quelli nei quali:

- la biomassa impiegata è costituita per almeno il 60% da materiali (materie prime ricrescenti delle colture in atto, o altre derivanti dal ciclo produttivo aziendale) di provenienza dell'azienda agricola; per la quota rimanente del 40% la biomassa può provenire da altre aziende agricole, insediate nel territorio comunale o nei comuni limitrofi;
- l'impianto non sia superiore a ~~1 MW~~ **300 kW** di potenza elettrica installata;
- la gestione dell'impianto è esclusivamente riferita e demandata all'azienda agricola richiedente, in rapporto alla capacità produttiva verificata.

L'intervento edilizio per l'insediamento degli impianti a biomasse è vincolato ad apposita convenzione, con la quale vengono stabiliti la tipologia, il dimensionamento, la biomassa utilizzata e la sua provenienza, gli impatti ambientali (accessibilità e traffico indotto, distanze, inquinamento) e le modalità per il loro abbattimento (schermature, percorrenze obbligate, ecc.).

Art. 7 - zona omogenea B1 - residenziale di completamento dei nuclei centrali

La zona B1 comprende le aree parzialmente edificate costituite da nuclei edilizi caratterizzati da impianto urbanistico tradizionale di formazione rurale, di cui si intende conservarne o consolidarne la continuità.

Le destinazioni d'uso consentite sono:

- a) Residenziale;

- b) ~~Artigianale di servizio alla residenza;~~ **Servizi, di cui all'art. 4 "Destinazioni d'uso degli immobili" lettera b) delle presenti NTA;**
- c) Alberghiera e ricettivo-complementare;
- d) Direzionale;
- e) Commerciale al dettaglio, con superficie di vendita fino a 400 mq, fatte salve situazioni esistenti;
- f) Opera pubblica;
- g) Opera di interesse pubblico.

- omissis -

Gli interventi devono prevedere le seguenti quote di parcheggio privato:

- a) Stanziale nel lotto: min. 2 posti auto/alloggio, ~~di cui almeno uno coperto;~~

Art. 8 - zona omogenea B2 - residenziale di completamento di recente formazione

La zona B2 comprende le aree parzialmente edificate di impianto relativamente recente, nelle quali si tenderà a saturare il tessuto edilizio esistente, con interventi prevalentemente residenziali a bassa densità edilizia.

Le destinazioni d'uso consentite sono:

- a) Residenziale;
- b) ~~Artigianale di servizio alla residenza;~~ **Servizi, di cui all'art. 4 "Destinazioni d'uso degli immobili" lettera b) delle presenti NTA;**
- c) Alberghiera e ricettivo-complementare;
- d) Direzionale;
- e) Commerciale al dettaglio con superficie di vendita fino a 400 mq;
- f) Opera pubblica;
- g) Opera di interesse pubblico.

- omissis -

Nella zona l'attività edilizia si attua con intervento diretto nel rispetto dei seguenti parametri:

- If massimo mc./mq. 0,80;
- H massima ml. ~~8,50~~ **9,00**;
- Ds ml. 5;
- Dc ml. 5
può essere ridotta previa reciproca convenzione privata tra confinanti, ferma restando una distanza minima tra edifici non inferiore a ml. 7;
- Dff minimo ml. 10;
- lotto minimo mq. 600 e comunque dotato di accesso diretto sulla viabilità pubblica o di uso pubblico;
- tipologia residenziale ammessa: case isolate, case binate e a schiera.

Gli interventi devono prevedere le seguenti quote di parcheggio privato:

- a) Stanziale nel lotto, per nuova costruzione, ricostruzione ed integrazione: min. 2 posti auto/alloggio, ~~di cui almeno uno coperto~~;

Art. 9 - zona omogenea B3 - residenziale di completamento dei borghi esterni

La zona B3 comprende aree parzialmente edificate caratterizzate da aggregati residenziali sparsi di origine rurale; in esse va rafforzata la funzione residenziale attraverso la saturazione dei lotti liberi e la riqualificazione dei fabbricati esistenti.

Le destinazioni d'uso consentite sono:

- a) Residenziale;
- b) ~~Artigianale di servizio alla residenza~~; **Servizi, di cui all'art. 4 "Destinazioni d'uso degli immobili" lettera b) delle presenti NTA;**
- c) Alberghiera e ricettivo-complementare;
- d) Opera pubblica;
- e) Opera di interesse pubblico.

- omissis -

Gli interventi devono prevedere le seguenti quote di parcheggio privato:

- a) Stanziale nel lotto, per nuova costruzione, ricostruzione ed integrazione: min. 2 posti auto/alloggio, ~~di cui almeno uno coperto~~;

Art. 9bis - zona omogenea B4 - ex zone C sature

- omissis -

Zona omogenea B4b (lottizzazione via Domanins):

- If massimo: differenziato come da schema allegato alle presenti norme;
- H massima ml. 7.50;
- Ds minima ml. 7.00;
- Dc minima ml. 5.00;
- tipologie ammesse: case uni-bifamiliari isolate, a schiera o a patio;
- parcheggi privati: min. 2 posti auto/alloggio, ~~di cui almeno uno coperto~~;

Art. 11 - zona omogenea C2 - residenziale di espansione

La zona C2 comprende le parti del territorio parzialmente o totalmente inedificate prive delle opere di urbanizzazione destinate di norma alla residenza.

Le destinazioni d'uso consentite sono:

- a) Residenziale;

- b) ~~Artigianale di servizio alla residenza;~~ **Servizi, di cui all'art. 4 "Destinazioni d'uso degli immobili" lettera b) delle presenti NTA;**
- c) Direzionale di servizio alla residenza;
- d) Commerciale al dettaglio, esclusi esercizi di grande distribuzione aventi Sv > mq. 400;
- e) Opera di interesse pubblico.

Le destinazioni di cui agli incisi b) ed d) sono consentite purché non arrechino nocimento alla salute del vicinato:

producano inquinamento atmosferico poco significativo;

producano rumore in ambiente esterno minore di db(A) 55 diurno e 45 notturno.

Le destinazioni d'uso non residenziali non dovranno superare il 30% di volume e di superficie di pavimento totali.

Nella zona omogenea C2 l'edificazione si attua previa approvazione di Piani Regolatori Particolareggiati Comunali (PRPC) estesi all'intero comparto delimitato nel PRGC, secondo le seguenti disposizioni:

- Rapporto massimo Sf/St mq./mq. 0,70;
- It massimo mc/ha. 8.000 ;
- H massima ml. 7.50;
- Ds di distribuzione minima ml. 5.00;
- Dc minima ml. 5.00;
- tipologie ammesse: case uni-bifamiliari isolate, a schiera o a patio;
- Dff minima pari a H fabbricato più alto (la norma si applica anche quando una sola parete sia finestrata, qualora gli edifici si fronteggino per uno sviluppo superiore a ml. 12.00. Non si considerano finestrate le pareti su cui si aprono soltanto fori relativi a locali di servizio).
- Df minima, ove siano interposte strade per veicoli (con esclusione di quelle a fondo cieco) dovrà corrispondere alla larghezza della sede stradale maggiorata di:
 - ml. 5.00 per lato, per strada di larghezza inferiore a ml. 7.00;
 - ml. 7.50 per lato, per strade di larghezza compresa tra ml. 7.00 e ml. 15.00;
 - ml. 10.00 per lato, per strade di larghezza superiore a ml. 15.00;
- Parcheggi privati:
 - stanziale nel lotto: 2 posti auto/alloggio, ~~di cui almeno uno coperto;~~
 - di relazione nel lotto: di Sv commerciale minimo 60%;
di Su direzionale minimo 80%.

Art. 15 – zona omogenea D3.2 insediamento produttivo “ex Valmartino”

La zona D3.2 si riferisce all’ambito individuato specificatamente in cartografia corrispondente agli immobili dell’ex industria “Valmartino”.

- omissis -

Il progetto dovrà attenersi ai seguenti indirizzi:

- divieto di apertura di nuovi accessi;
- utilizzo dell’accesso principale esistente sulla strada provinciale n. 37 di Zoppola;
- ~~— adeguamento dell’accesso esistente sulla strada comunale (via delle Strighelle);~~
- creazione di idonee barriere con verde alberato lungo il perimetro dell’insediamento;
- nuovi tipi edilizi e modalità di aggregazione studiati in armonia con la configurazione dell’area e la sagoma del fabbricato esistente;
- ricerca di unitarietà nelle soluzioni di facciata degli edifici.

Art. 36 – corsi d’acqua naturali

Per i corsi d’acqua naturali, fiume Tagliamento, rogge Dei Molini e La Rupa, nonché altri rii minori, valgono le seguenti prescrizioni:

- lungo il perimetro delle zone d’acqua è fatto divieto procedere alla lavorazione del suolo per almeno una fascia di ml. 3 misurata dal ciglio superiore della sponda;

- omissis -

In ogni caso valgono le Disposizioni per i corsi d’acqua contenute nella normativa della Relazione geologica - idrogeologica - idraulica allegata alla presente Variante di PRGC.

~~Nella zonizzazione di Piano, il tratto della roggia Dei Molini siglato con lettere A-B, oggi intubato, deve essere ripristinato secondo il tracciato naturale precedente le modificazioni, rispettando i dettami del presente articolo. In attesa del ripristino sono ammesse le attività agricole delle zone E5.2, fermi restando i vincoli edificatori dei corsi d’acqua.~~

~~Il tratto B-C della roggia Dei Molini deve essere conservato e riqualificato con interventi di ripristino paesaggistico.~~

4. Caratteristiche del piano o programma

(ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 152/2006 e punto 1 Allegato I del D. Lgs. 4/2008)

Caratteristiche del piano o del programma, tenendo conto in particolare dei seguenti elementi:

4.1. in quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse.

Il Piano Regolatore Generale Comunale è lo strumento attraverso il quale l'Amministrazione Comunale opera al fine di disciplinare l'uso e l'assetto dell'intero territorio comunale. Il Piano recepisce le disposizioni di piani e programmi sovraordinati e costituisce il quadro operativo per gli strumenti da attuarsi e gli interventi da realizzarsi sul territorio. La variante in esame stabilisce un quadro di riferimento generale:

- per gli interventi in zona agricola relativi alla realizzazione di piccoli impianti connessi all'azienda agricola alimentati da fonti di energia rinnovabile e in particolare a biogas;
- per gli interventi edilizi relativamente alla potenzialità edificatoria;
- per le nuove realizzazioni in zona B, con particolare riferimento alla dotazione di posti auto per le residenze, le altezze e le destinazioni d'uso ammesse;
- per gli interventi in zona D3.2 "ex Valmartino";
- per le possibilità operative nell'area interessata da un tratto di "Roggia dei Mulini".

4.2. in quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati

Le modifiche apportate dalla presente variante non influenzano altri piani o programmi, inclusi quelli che definiscono la disciplina di tutela e utilizzo delle acque (Piano di Tutela delle Acque e Piano Generale di Bonifica).

4.3. la pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle condizioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile.

La variante in oggetto costituisce correttivo tecnico alle norme tecniche di attuazione che non ha particolari implicazioni sulle componenti ambientali e sociali del territorio in quanto gli aggiustamenti apportati non incidono sulla sostanza della norma e non definiscono novità che potrebbero determinare un diverso stato dei luoghi, rispetto a quanto già previsto. Lo stralcio della norma relativa al corso d'acqua "Roggia dei Mulini" costituisce adeguamento allo stato di fatto, in quanto il corso d'acqua è stato ripristinato con un andamento diverso rispetto a quello originario.

4.4. problemi ambientali pertinenti al piano o al programma

Le modifiche di variante non determinano problemi ambientali.

4.5. la rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad esempio piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque)

Esaminati i contenuti della variante e la tipologia delle modifiche a cui sono finalizzate le modifiche apportate risultano poco rilevanti ai fini dell'attuazione della normativa del settore ambientale.

In particolare, ai fini dell'attuazione del Piano di Tutela delle Acque, non vi sono incidenze rilevanti in quanto il corso d'acqua era nella situazione di fatto già al momento delle indagini per la redazione del piano stesso.

5. Caratteristiche degli impatti

(ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 152/2006 e punto 2 Allegato I del D. Lgs. 4/2008)

Gli effetti prodotti dalla presente variante sono limitati agli interventi sul territorio già disciplinati dalla normativa di piano. Le modifiche apportano dei correttivi tecnici che non hanno rilevanti incidenze sul risultato complessivo finale, in particolare relativamente alla modifica dimensionale degli impianti afferenti alle aziende agricole alimentati da fonti di energia rinnovabile e alle disposizioni relative agli interventi edilizi in zona B, C e D3.2.

In merito allo stralcio della normativa relativa al corso d'acqua si rileva che gli impatti sono trascurabili in quanto con le nuove disposizioni introdotte è mantenuta l'attività in essere, senza alterare lo stato dei luoghi.

5.1. Probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti

Non si ravvisano impatti significativi tali da determinare probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti stessi.

5.2 Carattere cumulativo degli effetti

Gli interventi derivanti dall'attuazione delle previsioni della variante non prevedono alcun impatto che possa avere carattere cumulativo.

5.3 Natura transfrontaliera degli effetti

Le modifiche apportate dalla variante si riferiscono ad ambiti attuativi di rilevanza comunale pertanto si può affermare che gli effetti non hanno incidenze transfrontaliere.

5.3 Rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad esempio in caso di incendi)

Viste le modeste modifiche apportate e considerata la ridotta portata degli interventi che ne deriveranno non si ravvisano rischi per la salute umana, né per l'ambiente.

5.4 Entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente interessata)

Per l'oggetto degli argomenti trattati non si ravvisano impatti tali da interessare aree esterne agli ambiti stessi di trasformazione.

5.5 Valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa:

- *delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale*
- *del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell'utilizzo intensivo del suolo*

Viste la modesta portata degli interventi non si ritiene che questi provochino il superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell'utilizzo intensivo del suolo (emissioni, inquinamenti..).

5.6 impatti su paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.

Dalla cartografia allegata al presente elaborato si evince che le modifiche apportate dalla variante non hanno incidenze sugli ambiti di pregio ambientale riconosciuti a livello comunitario (SIC e ZPS) in quanto non vi sono siti all'interno del territorio comunale e i più prossimi si trovano a una considerevole distanza dal territorio comunale.

Le distanze delle aree tutelate sono:

SIC Magredi del Cellina 5,1 km (Ovest)

ZPS Magredi Pordenone 5,1 km (Ovest)

L'allegato grafico evidenzia altresì le aree tutelate a livello nazionale (Acque Pubbliche – D. Lgs. 42/2004) e regionale (Prati stabili – L.R. 9/2005). Alcune modifiche apportate dalla variante ricadono all'interno delle aree di tutela dei corsi d'acqua (fasce di rispetto di 150 m dall'argine). Per tali aree, oltre all'esame urbanistico generale richiesto e allegato alla variante (Valutazione degli aspetti paesaggistici), l'autorizzazione degli interventi dovrà essere accompagnata dall'autorizzazione paesaggistica che ne valuterà gli impatti e ne stabilirà le eventuali opere compensative e di mitigazione specifiche.

6. Conclusioni

Sulla base delle valutazioni esposte nei capitoli precedenti emergono le seguenti considerazioni:

- gli interventi ammessi con la presente variante non rientrano tra quelli elencati negli allegati II, III e IV del D. Lgs. 04/2008 (che sostituisce integralmente quanto disposto dalla parte II del D. Lgs. 152/2006 e relativi allegati) per i quali è obbligatoria la procedura di VAS;
- la variante è finalizzata ad apportare alcuni modesti correttivi tecnici alla normativa;
- gli impatti sulle componenti ambientali sono trascurabili o mitigabili;
- non vi sono interferenze con la Rete dei siti Natura 2000.

Alla luce delle considerazioni svolte si ritiene che la variante in esame non debba essere assoggettata a procedura di Valutazione Ambientale Strategica.

San Vito al Tagliamento,

ALLEGATO GRAFICO n. 1

*C.T.R. scala 1:40.000
con individuazione Aree Naturali tutelate*

in rosso perimetro S.I.C.

in giallo perimetro Z.P.S.

in verde prati stabili L.R. 9/2005

in blu acque pubbliche

in viola confine comunale